

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, 21 gennaio 2008, prot. n. 990

Lavoro straordinario elezioni.

Il Comune chiede un parere in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario nelle giornate di sabato e domenica durante il periodo elettorale, con riferimento a una dipendente che usufruisce delle ore di permesso giornaliero per allattamento.

L'art. 39, D.Lgs. 151/01, prevede che il datore di lavoro debba consentire alle lavoratrici madri due periodi di riposo, della durata di un'ora ciascuno, ovvero uno soltanto quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

I periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro e la loro durata è correlata all'orario giornaliero di lavoro.

Nelle giornate lavorative ordinarie, pertanto, i periodi di riposo varranno come riduzione di una o due ore della giornata lavorativa, rispettivamente inferiore o superiore a 6 ore, che verrà retribuita per la sua intera durata.

Qualora la lavoratrice ritenesse di non fruire di tali periodi di riposo interni all'orario giornaliero di lavoro, le ore corrispondenti non verranno pagate come ore di straordinario; lo straordinario potrà essere maturato solo a seguito di svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario giornaliero di lavoro.

Con riferimento al personale chiamato a svolgere lavoro straordinario nella particolare ipotesi della consultazione elettorale e nel giorno di riposo settimanale (domenica), l'art. 35, CCRL 26 novembre 2004, prevede, al comma 1, non solo il diritto al relativo compenso, ma anche il diritto a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate e comunque di una giornata lavorativa, ove le ore di straordinario effettivamente rese siano quantitativamente pari o maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria.

Qualora il lavoro straordinario venga reso in giorno feriale non lavorativo (sabato), a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, tale lavoro verrà retribuito nei modi e termini di cui all'art. 17 CCRL 01.08.2002 considerando il fatto che, ove il prestatore sia chiamato a rendere la propria attività nella giornata lavorativa a zero ore tale attività non può essere considerata "...a nessun effetto giuridico, quale attività prestata in giornata festiva" (Cass. 23.04.1985, n. 2689 e Cass. 2.12.1998, n. 12224 e Cass. 10.02.2000, n. 1486). Per cui, la maggiorazione applicata dovrà essere conseguente alla natura della prestazione resa (e comunque non potrà essere considerata prestazione straordinaria festiva). (Circolare ARERAN, n. 2026/05, del 20 settembre 2005).

Ciò premesso, la madre lavoratrice avente titolo ai riposi giornalieri è a tutti gli effetti dipendente in servizio, e come tale può essere chiamata a svolgere lavoro straordinario nelle giornate di riposo settimanale (domenica) e feriali non lavorative (sabato), tenendo comunque in giusta considerazione le sue esigenze di lavoratrice madre.

In tali casi non si può parlare di periodi di riposo, di cui all'art. 39, D.Lgs. 151/01, che si riferiscono all'orario giornaliero di lavoro e che sono considerati ore lavorative ai fini della durata e della retribuzione della giornata lavorativa.

Nelle giornate di sabato e domenica, solitamente non lavorative, ai fini del compenso e ai fini del riposo compensativo, secondo la disciplina degli artt. 35, CCRL 26 novembre 2004, e 56, co. 3, CCRL 1 agosto 2002, varranno esclusivamente le ore di lavoro (straordinario) effettivamente rese.